

Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2020, n. 2-2737

**Indirizzi per l'utilizzo delle risorse trasferite alla Regione Piemonte ai sensi dell'art. 22 del D.L. 30 novembre 2020, n.157 "Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Individuazione categorie beneficiari. Adozione ai sensi art.57 dello Statuto.**

A relazione degli Assessori Poggio, Ricca, Tronzano:  
Dato atto che:

il decreto legge 30 novembre 2020, n. 157 "Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" all'art. 22 prevede l'assegnazione alle regioni a statuto ordinario di un contributo per l'anno 2020 destinato al finanziamento delle quote capitale dei debiti finanziari in scadenza nell'anno 2020 che per la Regione Piemonte ammonta ad Euro 20.568.026,32;

il decreto suddetto prevede che le risorse conseguentemente liberate sono destinate al ristoro delle categorie soggette a restrizioni in relazione all'emergenza COVID-19 o riversate al bilancio dello Stato qualora i ristori stessi non siano assegnati entro il 31 dicembre 2020.

il decreto stesso prevede inoltre che le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo delle risorse trasferite dal Bilancio dello Stato connesse all'emergenza COVID-19 possono essere deliberate dalle regioni sino al 31 dicembre 2020 con delibera della giunta.

Con D.G.R. n. 8-2515 del 9/12/2020 si è provveduto all'iscrizione a bilancio della somma di euro 20.568.026,32 sul cap. di entrata 20481, al fine di consentire l'introito del trasferimento statale

Con D.G.R. n. 22-2660 del 22/12/2020 è stata assegnata la somma di euro 20.568.026,32 sul cap di spesa 168754/2020 " Trasferimenti a Finpiemonte S.p.A. da destinare ai ristori a fondo perduto di cui al D.L. 30 novembre 2020 n. 157, art.22 per contrastare l'emergenza da Covid - 19" Missione 1.4 Programma 1401 destinato al ristoro delle categorie soggette a restrizioni in relazione all'emergenza COVID-19;

Considerato che la mancata assegnazione delle risorse alle categorie dei beneficiari entro il 31 dicembre 2020 comporterebbe la perdita delle stesse e l'obbligo di riversarle al Bilancio dello Stato e quindi l'individuazione delle categorie dei beneficiari riveste la massima urgenza

Si rende pertanto necessario procedere all'approvazione del presente provvedimento assumendo i poteri del Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 57 dello Statuto.

Considerato che saranno emanati ulteriori decreti governativi assegnanti ristori, si ritiene di procedere con l'individuazione delle macrocategorie ATECO dei beneficiari, rinviando a successivi provvedimenti la definizione dei codici ATECO specifici, in concorso con i ristori previsti a livello nazionale

Premesso che:

al fine di contrastare l'emergenza sanitaria, economica e sociale derivante dall'epidemia da COVID-19, sia lo Stato italiano che l'Unione Europea hanno emanato provvedimenti volti ad assicurare il sostegno delle imprese e dei lavoratori autonomi che devono fronteggiare gravi carenze di liquidità in conseguenza delle restrizioni alle attività produttive;

con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, ulteriormente prorogato da ultimo fino al 31 gennaio 2021 con D.Lgs. 127 del 7/10/2020;

il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", convertito con modificazioni dalla L. 5 marzo 2020, n. 13, ha previsto misure volte a evitare la diffusione del COVID-19;

ai sensi dell'art. 3 del predetto decreto-legge, sono stati adottati più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e, con riguardo al territorio regionale, Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale, contenenti disposizioni volte al contenimento della diffusione del virus;

con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020, in particolare, sono state sospese sull'intero territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1 dello stesso D.P.C.M., modificato dal Decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 25 marzo 2020;

i suddetti provvedimenti riportano diverse misure volte ad assicurare, tra l'altro, un adeguato sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

con il Regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus), la Commissione europea ha concesso agli Stati membri una maggiore flessibilità nell'attuazione dei programmi, prevedendo una procedura semplificata per le modifiche dei programmi operativi, nonché l'ammissibilità delle spese a decorrere dal 1° febbraio 2020, sostenute per le operazioni di contrasto alla crisi COVID-19;

con la "Comunicazione della Commissione - Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 (2020/C 91 I/01) pubblicata sulla GUUE C 91 del 20 marzo 2020 come modificata dalla Comunicazione della Commissione - Modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 (2020/C 112 I/01) pubblicata sulla GUE C 112 del 4 aprile 2020" (di seguito, "Quadro Temporaneo") sono state avviate le procedure di attuazione delle disposizioni di cui all'art. 107.3.b del TFUE che consentono agli Stati Membri di assicurare la liquidità e l'accesso ai finanziamenti per le imprese, in particolare le PMI, al fine di consentire loro di porre rimedio alla situazione causata dalla pandemia Covid-19;

il citato Quadro Temporaneo consente di concedere alle attività economiche che si trovano di fronte ad un'improvvisa carenza o addirittura indisponibilità di liquidità, aiuti, anche in forma di sovvenzione diretta, ossia di contributo a fondo perduto;

con decisione C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020 la Commissione Europea ha approvato il regime di aiuto SA.57021 (2020/N, ex 2020/PN) – Italy - COVID-19 "Regime Quadro";

in tale contesto è stata approvata la legge regionale n. 12 del 15 maggio 2020 recante "Primi interventi di sostegno per contrastare l'emergenza da Covid-19" con la quale è stata prevista la concessione di un contributo a fondo perduto (Bonus una tantum) per le imprese particolarmente colpite dagli effetti dell'emergenza sanitaria da Covid-19;

con l'articolo 14 della legge regionale 29 maggio 2020, n. 13 "Interventi di sostegno finanziario e di semplificazione per contrastare l'emergenza da Covid-19", pubblicata sul B.U. 29 maggio, 5° suppl. al n. 22, è stato introdotto l'articolo 4 bis "Ulteriore bonus una tantum a fondo perduto" nella l.r. n. 12/2020, prevedendo la concessione di un contributo a fondo perduto a favore di altre imprese attive individuate tramite i codici ATECO (Classificazione 2007);

conseguentemente con D.G.R. n. 2-1438 del 30/05/2020 “L.R. n. 12/2020 – Bonus Piemonte - Modalità di erogazione e impegni in favore di Finpiemonte S.p.A.” sono state individuate:

- le modalità di erogazione del Bonus una tantum a fondo perduto previsto agli articoli 3 e 4 della legge regionale n. 12 del 15 maggio 2020 “Primi interventi di sostegno per contrastare l'emergenza da Covid-19”, per il sostegno della ripresa delle attività sospese per effetto dei provvedimenti legislativi nazionali derivanti dall'emergenza COVID-19;
- le risorse a favore di Finpiemonte S.p.A., organismo partecipato della Regione Piemonte operante in regime di “*in-house providing*” strumentale ai sensi della l.r. n. 17/2007, in attuazione delle previsioni contenute agli artt. 3 e 4 della l.r. n. 12/2020;

con D.P.C.M. del 18 ottobre 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74”, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» al fine del contenimento della diffusione del virus COVID-19 sono state disposte limitazioni agli eventi e competizioni sportive ed alle manifestazioni fieristiche di carattere nazionale e internazionali ed alle attività relative ai servizi di ristorazione;

con D.P.C.M. del 24 ottobre 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»” sono sospesi, ai sensi dell'art.1: lett. e) gli eventi e le competizioni sportive degli sport individuali e di squadra; lett. t) i viaggi di istruzione, le iniziative di scambio e le uscite didattiche; sono consentite ai sensi dell'art 1 lett. ee) le attività dei servizi di ristorazione dalle 5,00 fino alle 18,00, dopo le 18,00 è vietato il consumo di cibo nei luoghi pubblici e aperti al pubblico, fino alle ore 24,00 la ristorazione con asporto;

con D.P.C.M. del 3 novembre 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»” ai sensi dell'art. 1 lett.:

a) è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui al comma 1, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute;

b) sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 23, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi di cui all'articolo 1, comma 9, lett. ff. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari;

c) sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione

che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio;

f) sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi;

o) sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, d eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza; tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e in assenza di pubblico;

r) sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

t) sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;

ff) le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni; nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole;

gg) le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle ore 18.00, dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;

oo) sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici; salvo per gli atleti professionisti e non professionisti;

pp) le attività delle strutture ricettive sono esercitate a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale;

con l'Ordinanza del Ministero della salute del 4 novembre 2020 "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, ferme restando le misure previste nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, le misure di cui all'art. 3 del medesimo decreto sono applicate nel territorio della Regione Piemonte;

con successiva Ordinanza del Ministero della salute del 27 novembre 2020 "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Modifica della classificazione del rischio epidemiologico" ai sensi dell'art. 1 sono applicate nel territorio della regione Piemonte le misure di cui all'art.2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 che prevedono:

- divieto di ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui al comma 1, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute;
- divieto di spostamento in comune diverso da quello di residenza;
- sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;

con Decreto Legge n. 158 del 2 dicembre 2020 “Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19” si dispone che “ dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 è vietato, nell'ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, e nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021 è vietato altresì ogni spostamento tra comuni, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute”;

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19» , ai sensi dell'art. 1 prevede ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale con limitazioni agli spostamenti, allo svolgimento delle attività commerciali, di ristorazione e ricettive, chiusura degli impianti sciistici;

con Ordinanza del Ministero della Salute del 5 dicembre 2020 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”sono applicate le misure di cui all'art. 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 al territorio della Regione Piemonte;

con successiva Ordinanza del Ministero della Salute del 11 dicembre 2020 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Modifica della classificazione delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte” ai sensi dell'art. 1 “ per le Regioni Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte cessa l'applicazione delle misure di cui all'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020”;

con Decreto Legge n. 172 del 18 dicembre 2020 “Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19” ai sensi dell'art.1 sono state previste limitazioni agli spostamenti nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021, sono unicamente consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia. Durante i giorni compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 è altresì consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata, ubicata nella medesima regione, una sola volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone;

la chiusura degli impianti sciistici, le limitazioni alle aperture di alcuni esercizi pubblici, il blocco degli spostamenti e il conseguente crollo del mercato turistico hanno prodotto gravissime difficoltà

per il comparto montano, per le attività economiche ad esso correlate e per gran parte del contesto socio-economico regionale;

Dato atto che dall'istruttoria svolta dalla strutture regionali competenti, risulta quanto segue:

in continuità con la gestione dei Bonus una tantum, emanati in attuazione alle disposizioni previste dalle L.R. n.12/2020 e L.R. n. 13/2020, è opportuno avvalersi di Finpiemonte SpA per la gestione dei ristori previsti dalla presente deliberazione, in quanto tale società ha già predisposto idonee piattaforme informatiche e modalità di gestione dedicate a questa specifica e straordinaria attività.

Richiamato, inoltre, che Finpiemonte S.p.A., organismo partecipato dalla Regione Piemonte, iscritta nell'elenco delle società "*in-house providing*" dall'Anac con propria deliberazione n.143 del 27 febbraio 2019, ente strumentale ai sensi della l.r. n. 17/2007:

- persegue esclusivamente finalità di pubblico interesse e, nel quadro della politica di programmazione regionale, grazie ad una consolidata conoscenza del tessuto economico-sociale regionale, svolge attività strumentali alle funzioni della Regione per il sostegno, lo sviluppo, l'ammodernamento e il finanziamento di iniziative economiche nell'ambito del territorio regionale;
- dispone di strumenti di controllo e garanzia quali l'applicazione delle norme sulla trasparenza, pubblicità e anticorruzione previste dalla legge n. 241/90 e s.m.i. e dal D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. nonché di un sistema di contabilità analitica;
- ha una esperienza pluriennale nella gestione di procedimenti amministrativi e una comprovata competenza nella gestione di procedure pubbliche di acquisto di beni e servizi, ivi comprese quelle relative alla gestione del personale previste all'art. 19 del D.Lgs. n. 175 del 19/08/2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", nonché una struttura organizzativa di consolidata esperienza e capacità tecnica maturate nella gestione di misure analoghe a quella in oggetto e con particolare riferimento alla erogazione di agevolazioni quali contributi a fondo perduto e abbuoni di interesse.

Dato atto che l'affidamento a Finpiemonte S.p.A. delle attività di gestione del contributo dovrà avvenire previa verifica di congruità da parte delle Direzioni competenti ai sensi dell'art. 192 D.lgs 50/2016 e in conformità alla "Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A." approvata con D.G.R. n. 54- 2609 del 18.12. 2020.

Richiamato, pertanto, che risulta opportuno prevedere che:

- in relazione alle finalità del decreto legge 30 novembre 2020, n.157, siano messe a disposizione di Finpiemonte S.p.A. le risorse iscritte nel Bilancio di previsione finanziario 2020-2022 sul capitolo 168754/20 "Trasferimenti a Finpiemonte Spa da destinare ai ristori a fondo perduto di cui al D.L. 30 novembre 2020 n. 157, art.22 per contrastare l'emergenza da Covid – 19" Missione 1.4 Programma 1401 con deliberazione n. 8-2510 del 9/12/2020 e assegnate con deliberazione n. 22-2660 del 22/12/2020;
- il costo dell'attività di gestione di Finpiemonte S.p.A. deve essere contenuto nei limite massimo di Euro 600.000,00 (o.f.i.), che trova copertura nel capitolo 172992 (Missione 01, Servizi istituzionali, generali e di gestione-Programma 0103 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) sulle annualità 2021-2022
- Finpiemonte S.p.A., oltre alle comunicazioni periodiche, comunichi tempestivamente alla Regione Piemonte la sospensione delle procedure di erogazione del Ristoro una tantum per esaurimento delle liste degli aventi diritto o per il completo utilizzo delle risorse finanziarie disponibili.

Dato atto che:

- ai sensi dell'art 57 dello Statuto della Regione Piemonte la Giunta regionale può, in caso di urgenza e sotto la propria responsabilità, deliberare provvedimenti esclusivamente di carattere amministrativo di competenza del Consiglio regionale da sottoporre al Consiglio, per la ratifica, nella sua prima successiva seduta, a tenersi non oltre sessanta giorni.

- con successiva deliberazione saranno identificati i comuni sedi delle attività economiche individuate secondo i seguenti criteri: comuni montani, altimetria, densità popolazione, densità imprenditoriale e distanza degli impianti di risalita;
- con successiva deliberazione della Giunta Regionale, sentita la Commissione Consiliare competente, saranno individuati le quote di riparto tra le diverse categorie di beneficiari in concorso con i ristori previsti a livello nazionale e, all'interno dei codici ATECO delle macro categorie, gli specifici codici ATECO che daranno diritto al finanziamento;
- le risorse di cui al presente provvedimento pari ad Euro 20.568.026,32 sono stanziare sul capitolo 168754/20 “ Trasferimenti a Finpiemonte S.p.A. da destinare ai ristori a fondo perduto di cui al D.L. 30 novembre 2020 n. 157, art.22 per contrastare l'emergenza da Covid – 19” Missione 1.4 Programma 1401 del Bilancio di previsione finanziario 2020-2022;

Considerato quanto sopra, si ritiene opportuno:

- destinare le risorse di cui all'art. 22 del decreto legge 30 novembre 2020, n. 157 “Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” nell'importo massimo di Euro 20.568.026,32 al ristoro delle categorie soggette a restrizioni in relazione all'emergenza COVID-19, attraverso la concessione di un ristoro una tantum a fondo perduto, definito in concorso con i ristori previsti a livello nazionale, alle seguenti categorie economiche che si ritengono particolarmente colpite, i cui codici ATECO specifici all'interno delle macro categorie individuate e i criteri per l'erogazione delle risorse saranno dettagliati in un successivo provvedimento deliberativo, in particolare:

- soggetti gestori di impianti di risalita o di fondo per interventi relativi alla tutela della salute, alla garanzia e al mantenimento delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili e di sviluppo montano, ai sensi della L.R. n. 2 del 26.01.2009 e s.m.i. “Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna”, che garantiscono la riapertura, se consentita, della maggior parte delle loro stazioni, codici ATECO: 93.11, 93.11.0, 49.39.01, 49.31, 49.39.09, 84.11, 93.29.9, 55.20.30, 43.12, 41.2 42.11, 81.3, 43.39.01;
- esercizi commerciali di vendita al dettaglio di abbigliamento, codice ATECO: 47.71;
- noleggio e leasing di articoli sportivi e per il tempo libero, codice ATECO: 77.21;
- ristoranti e attività di ristorazione mobile, codice ATECO: 56;
- attività di club sportivi iscritti alla F.I.S.I. (Federazione Italiana Sport Invernali) codice ATECO: 93.12.00;
- guide alpine e naturalistiche codice ATECO: 93.19;
- altre attività di trasporto terrestri passeggeri nca, codice ATECO:49.39 ;
- altre attività ricreative di divertimento, codice ATECO: 93.29;
- attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attività connesse, codice ATECO: 79;

-destinare, inoltre, nell'ambito delle medesime risorse di cui all'art.22 del decreto legge 30 novembre 2020, n.157 “Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 al ristoro delle categorie soggette a restrizioni in relazione all'emergenza COVID-19, attraverso la concessione di un ristoro una tantum a fondo perduto, definito in concorso con i ristori previsti a livello nazionale, alle seguenti categorie economiche che si ritengono particolarmente colpite, in particolare:

- maestri di sci iscritti all'elenco regionale ;
- attività ricettive alberghiere ed extra-alberghiere così come disciplinate dalle leggi regionali e dai regolamenti di settore esclusivamente se svolte in forma imprenditoriale;
- esercizi di vendita al pubblico all'interno dei centri commerciali soggetti a chiusura;

- demandare alle Direzioni regionali competenti l'adozione degli atti necessari per l'attuazione della presente deliberazione;

- demandare a successiva deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, la definizione delle quote di riparto tra i beneficiari e i comuni sedi della attività economiche individuate secondo i seguenti criteri: comuni montani, altimetria, densità di popolazione, densità imprenditoriale e distanza dagli impianti di risalita;

- che le eventuali eccedenze derivanti dalla applicazione della presente deliberazione possono essere destinate al finanziamento di ulteriori nuove categorie individuate con specifico provvedimento della Giunta regionale, sentita la Commissione competente.

Visti:

D.L. 30 novembre 2020, n.157 "Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", art.22;

L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i.;

Statuto della Regione Piemonte, art.28

Statuto della Regione Piemonte, art 57 " Deliberazioni d'urgenza della Giunta regionale";

D.G.R. 4-439 del 29/10/2019 "Riorganizzazione parziale delle strutture del ruolo della Giunta Regionale art.5 della legge regionale 28 luglio 2008, n.23 e s.m.i. e D.G.R. n. 11-1409 del 11 maggio 2015 e s.m.i.;

L.R. 16 dicembre 2020, n.30. Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 e disposizioni finanziarie;

D.G.R. n. 8-2515 del 9/12/2020 di iscrizione a bilancio della somma di euro 20.568.026,32 sul cap. di entrata 20481, al fine di consentire l'introito del trasferimento statale

D.G.R. n. 22-2660 del 22/12/2020 che assegna la somma di euro 20.568.026,32 sul cap di spesa 168754 destinato al ristoro delle categorie soggette a restrizioni in relazione all'emergenza COVID-19;

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n.1-4046 del 17 ottobre 2016;

la Giunta regionale, a voti unanimi, espresse nella forma di legge,

*delibera*

- di approvare con i poteri del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 57 dello Statuto:

➤ di destinare le risorse di cui all'art. 22 del decreto legge 30 novembre 2020, n.157 "Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" pari ad Euro 20.568.026,32 al ristoro delle categorie soggette a restrizioni in relazione all'emergenza COVID-19, attraverso la concessione di un ristoro una tantum a fondo perduto, definito in concorso con i ristori previsti a livello nazionale, alle seguenti categorie economiche che si ritengono particolarmente colpite, i cui

codici ATECO specifici all'interno delle macro categorie individuate e i criteri per l'erogazione delle risorse saranno dettagliati in un successivo provvedimento deliberativo, in particolare:

- soggetti gestori di impianti di risalita o di fondo per interventi relativi alla tutela della salute, alla garanzia e al mantenimento delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili e di sviluppo montano, ai sensi della L.R.2 del 26.01.2009 e s.m.i. "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna", che garantiscono la riapertura, se consentita, della maggior parte delle loro stazioni, codici ATECO : 93.11, 93.11.0, 49.39.01, 49.31, 49.39.09, 84.11, 93.29.9, 55.20.30, 43.12, 41.2 42.11, 81.3, 43.39.01;
- esercizi commerciali di vendita al dettaglio di abbigliamento, codice ATECO: 47.71;
- noleggio e leasing di articoli sportivi e per il tempo libero, codice ATECO: 77.21;
- ristoranti e attività di ristorazione mobile, codice ATECO: 56;
- attività di club sportivi iscritti alla F.I.S.I. (Federazione Italiana Sport Invernali) codice ATECO : 93.12.00;
- guide alpine e naturalistiche codice ATECO: 93.19;
- altre attività di trasporto terrestri passeggeri nca, codice ATECO: 49.39;
- altre attività ricreative di divertimento, codice ATECO: 93.29 ;
- attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attività connesse, codice ATECO:79;

➤ di destinare, inoltre le risorse di cui all'art.22 del decreto legge 30 novembre 2020, n.157 "Ulteriori misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" pari ad Euro 20.568.026,32 al ristoro delle categorie soggette a restrizioni in relazione all'emergenza COVID-19, attraverso la concessione di un ristoro a fondo perduto, definito in concorso con i ristori previsti a livello nazionale, alle seguenti categorie economiche che si ritengono particolarmente colpite, in particolare:

- maestri di sci iscritti all'elenco regionale ;
- attività ricettive alberghiere ed extra-alberghiere così come disciplinate dalle leggi regionali e dai regolamenti di settore esclusivamente se svolte in forma imprenditoriale;
- esercizi di vendita al pubblico all'interno dei centri commerciali soggetti a chiusura;

➤ di dare atto di trasferire a Finpiemonte s.p.a le risorse pari a Euro 20.568.026,32 dal capitolo 168754/20 "Trasferimenti a Finpiemonte Spa da destinare ai ristori a fondo perduto di cui al D.L. 30 novembre 2020 n. 157, art.22 per contrastare l'emergenza da Covid – 19";

➤ di demandare, alla Direzioni Regionali competenti l'adozione degli atti necessari per l'attuazione della presente deliberazione;

➤ di demandare a successiva deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, la definizione delle quote di riparto tra i beneficiari e i comuni sedi della attività economiche individuate secondo i seguenti criteri: comuni montani, altimetria , densità di popolazione, densità imprenditoriale e distanza dagli impianti di risalita;

➤ che le eventuali eccedenze derivanti dalla applicazione della presente deliberazione possono essere destinate al finanziamento di ulteriori nuove categorie individuate con specifico provvedimento della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente ;

➤ di dare atto che la gestione delle misure definite con il presente provvedimento saranno gestite da Finpiemonte S.p.A. con costo contenuto nei limiti di Euro 600.000,00 (o.f.i.), che trova copertura nel capitolo 172992 (Missione 01, Servizi istituzionali, generali e di gestione - Programma 0103 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato) sulle annualità 2021-2022, previa verifica di congruità da parte delle Direzioni competenti ai sensi dell'art. 192 D.lgs 50/2016 e affidamento ai sensi della vigente Convenzione di cui alla D.G.R. n. 54-2609 del 18.12.2020.

Il presente provvedimento sarà sottoposto alla ratifica del Consiglio regionale ai sensi del terzo comma dell'art.57 dello Statuto.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art.5 della L.R. 22/2010.

(omissis)